

TAR Calabria, Sezione Catanzaro - Sentenza 01/02/2006 n. 80
legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.1, 21.1

L'esclusione da una gara di pubblico appalto può essere disposta soltanto con riferimento all'inosservanza di specifici requisiti o formalità espressamente indicati dalla legge o dal bando di gara o dalla lettera di invito, non essendo a ciò sufficiente una generica comminatoria di esclusione allorché l'irregolarità constatata non sia rilevante per l'interesse dell'amministrazione o a tutela della "par condicio" dei concorrenti (Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2000, n. 3290). La mancata indicazione dell'oggetto della gara sulla busta dell'offerta non può essere causa di esclusione, nonostante tale indicazione sia prevista dal bando. Non può, infatti, ritenersi che una tale omissione possa far insorgere dubbi in ordine alla provenienza dell'offerta o in altro modo incidere sul corretto svolgimento della gara (Cons. Stato, Sez. V, 8 giugno 2000, n. 3255).